



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 13 dicembre 2019

L'AE fissa le regole di non imponibilità per viaggiatori stranieri

Il principio di diritto 02 dicembre 2019, n. 25.

Torniamo sul disposto **dell'art. 38-quater DPR 633/1972** il quale dispone che le cessioni da trasportarsi nei bagagli personali per residenti in paesi extra UE qualora l'importo della **fattura superi € 154,94 sono non imponibili** ai fini IVA anche se il singolo bene è inferiore alla predetta soglia.

Con il richiamato principio l'AE ricorda che le **condizioni** dello sgravio sono le successive:

l'acquirente deve essere un **soggetto privato** (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d'imposta in un Paese extra Ue;

il venditore dei beni deve qualificarsi come **commerciante al dettaglio**, ovvero operatore economico che **si rivolge direttamente al consumatore finale**;

l'importo **minimo di spesa** necessario per ottenere lo sgravio è **di € 154,94**, Iva compresa, risultanti da un'unica fattura emessa dal medesimo punto vendita;

l'uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario **deve essere comprovata dal "visto uscire" apposto sulla fattura dalla dogana di uscita** entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, con successiva restituzione, **entro il quarto mese dall'effettuazione dell'operazione stessa**, della fattura al rivenditore.

Il principio di diritto in commento ricorda che la fattura emessa ai sensi dell'articolo 38-quater deve essere in formato elettronico e deve essere trasmessa mediante l'apposita piattaforma di cui al **sistema Otello**.